



## Documenti di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori

(D.Lgs. 81 del 09/04/08 e successive modifiche ed integrazioni)



### 1° Circolo Didattico Città di Castello

06012 Città di Castello (PG)

**Datore di Lavoro**

Prof. Massimo Belardinelli

\_\_\_\_\_

**Medico Competente**

Dott.ssa Sara Algeri

\_\_\_\_\_

**R.S.P.P.**

Ing. Atos Gonfia

\_\_\_\_\_

**R.L.S.**

Ins. Bruna Gnaspini

\_\_\_\_\_

---



## STATO DELLE REVISIONI

Titolo	Sezione
<b>Stato delle revisioni</b>	<b>0.0</b>
Stato delle revisioni - indice	0.1
<b>Premessa</b>	<b>1.0</b>
Premessa Generale	1.1
Definizioni e Riferimenti Normativi	1.2
Fasi del procedimento e metodologie eseguite	1.3
Stima della gravità e della probabilità degli effetti; Stima del rischio	1.4
Attuazione e Programmazione delle misure di prevenzione	1.5
Obblighi	1.6
Misure Generali di Tutela ed Emergenza	1.7
Procedure di Emergenza	1.8
<b>Le Scuole</b>	<b>2.0</b>
Dati Anagrafici	2.1
Mansioni	2.2
Struttura dei Locali	2.3
<b>Figure Responsabili</b>	<b>3.0</b>
Nomine e figure responsabili	3.1
<b>Rischi relativi alla struttura</b>	<b>4.0</b>
Prevenzione Incendi: requisiti strutturali ed impiantistici	4.1
Impianto Elettrico	4.2
Servizi Igienici	4.3
Centrali Termiche	4.4
Luoghi di Lavoro	4.5
Giardini	4.6
<b>Stima dei Rischi</b>	<b>5.0</b>
Valutazione dei Rischi per Attività	5.1
<b>Rischi Specifici</b>	<b>6.0</b>
Rischio Rumore	6.1
Lavoro al videoterminale (VDT)	6.2
Rischio Stress da lavoro correlato	6.3
<b>Gestione delle Emergenze</b>	<b>7.0</b>
Criteri adottati per la disposizione del piano di emergenza	7.1
Piano operativo	7.2
<b>Rischi legati a particolari categorie di lavoratori</b>	<b>8.0</b>
Divieto di fumo e suoi adempimenti	8.1
Lavoratrici Madri	8.2



## Premessa



## Premessa Generale

Il presente documento è redatto ai sensi del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 indicato con D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

Esso indica il complesso delle operazioni da svolgere ai fini della sicurezza dei lavoratori nella applicazione delle normative e delle leggi esistenti al 2008 e/o successivamente emanate per la salvaguardia della salute dei lavoratori e del rispetto dell'ambiente circostante.

Attraverso il presente documento si intende quindi prendere in esame tutte le situazioni presenti all'interno dell'ambiente di lavoro in esame che possono determinare situazioni di rischio o di pericolo e si articola nelle seguenti sezioni:

- a) dati generali della scuola;
- b) criteri metodologici del procedimento di valutazione del rischio;
- c) individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- d) stesura del documento di valutazione dei rischi;
- e) individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da attuare;
- f) programma di attuazione delle misure previste per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.

La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e/o la persona/azienda di consulenza individuata per il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti.

Si precisa che la presente valutazione è redatta sulla base di quanto è stato possibile vedere in ogni plesso durante i sopralluoghi e dalle informazioni ricevute dal datore di lavoro e/o dal personale aziendale che ha contribuito alla realizzazione e stesura del presente documento.

Si precisa in fine che i riferimenti alle leggi e norme contenute nel presente documento sono da intendersi puramente indicative e non esaustive relativamente a tutte le norme oggi in vigore nello stato Italiano in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.



## Definizioni e Riferimenti Normativi

### DEFINIZIONI

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

#### a) «lavoratore»

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

#### b) «datore di lavoro»

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

#### c) «azienda»

il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

#### d) «dirigente»

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

#### e) «preposto»

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

#### f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

#### g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo;

#### h) «medico competente»

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

**i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»**

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

**l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»**

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

**m) «sorveglianza sanitaria»**

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

**n) «prevenzione»**

il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

**o) «salute»**

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

**p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»**

complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

**q) «valutazione dei rischi»**

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

**r) «pericolo»**

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

**s) «rischio»**

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

**t) «unità produttiva»**

stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

**u) «norma tecnica»**

specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

**v) «buone prassi»**

soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi

---

paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPEL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

**z) «linee guida»**

atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPEL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

**aa) «formazione»**

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

**bb) «informazione»**

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

**cc) «addestramento»**

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

**dd) «modello di organizzazione e di gestione»**

modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

**ee) «organismi paritetici»**

organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

**ff) «Responsabilità sociale delle imprese»**

integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

In tutto il documento, per chiarezza verranno adottate le seguenti definizioni:

Def. Abb.	Descrizione Definizione
<u>RSPP</u>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<u>SPP</u>	Servizio di Prevenzione e Protezione
<u>RLS</u>	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
<u>MC</u>	Medico Competente in medicina del lavoro
<u>PS</u>	Addetto al Primo Soccorso
<u>AI</u>	Addetto alle antincendio
<u>DVR</u>	Documento di Valutazione dei Rischi

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Vengono sotto riportate in modo non esaustivo le principali norme prese in considerazione nella redazione del presente documento.



